



PROTOCOLLO DI INTESA

FRA

SOPRINTENDENZA NAZIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE SUBACQUEO –MINISTERO DELLA CULTURA (di seguito denominata “Soprintendenza nazionale”) avente sede a Taranto in via Duomo n.33 -CF: 90267250737, rappresentata dalla Soprintendente dr.ssa Barbara Davide

E

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le prov. di Brindisi e Lecce (di seguito solo Soprintendenza) con sede a Lecce in Via Antonio Galateo n. 2, C.F. 93075250758 rappresentata dal Soprintendente *ad interim* dott.ssa Barbara Davide

E

ASSOCIAZIONE ROTTA DI ENEA, di seguito denominata Associazione, con sede in Via San Francesco di Sales 90, 00165 Roma, C.F. 9762560583, rappresentata dal Presidente arch. Giovanni Cafiero (CFRGN61H28H501B)

Premesso che:

- La Soprintendenza nazionale è un Ufficio dotato di autonomia speciale afferente alla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio istituito ai sensi dell’art. 37 del DPCM 2 dicembre 2019 n. 169, ed ha autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto- legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;
- la Soprintendenza nazionale è specializzata nel campo della ricerca archeologica subacquea e della conservazione del patrimonio culturale subacqueo, esplica funzioni esecutive, direttive e prescrittive di livello superiore in materia di ricerca scientifica, progettazione, formazione, sperimentazione e verifica, finalizzate a interventi di preservazione e tutela del patrimonio culturale subacqueo
- cura lo svolgimento delle attività di tutela, gestione e valorizzazione, del patrimonio culturale subacqueo di cui all’articolo 94 del Codice, secondo le regole relative agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo allegate alla Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001;
- svolge le funzioni attribuite al Ministero ai sensi della legge 23 ottobre 2009, n. 157, recante la ratifica e l’esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, ossia svolge le operazioni di inventariazione, protezione, conservazione e gestione del patrimonio culturale subacqueo nazionale. Inoltre, nel territorio della Provincia di Taranto, il soprintendente della Soprintendenza nazionale svolge altresì le funzioni spettanti ai soprintendenti Archeologia, belle arti e paesaggio.
- intende intraprendere programmi di conoscenza diffusa e di valorizzazione del patrimonio culturale nazionale di provenienza subacquea e/o conservato in situ in ambiente subacqueo, con l’obiettivo di promuovere azioni di tutela e una fruizione consapevole;



- promuove e svolge attività di studio, ricerca, tutela, divulgazione e formazione sul patrimonio subacqueo;
- conduce studi, ricerche sul patrimonio culturale subacqueo e promuove e partecipa a iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione del patrimonio culturale subacqueo;

Considerato che:

- La Soprintendenza si occupa della tutela del patrimonio archeologico, architettonico, artistico e paesaggistico delle città di Brindisi e Lecce e dei comuni della provincia di Brindisi e Lecce; la Soprintendenza svolge un'articolata attività di tutela che include la conoscenza del patrimonio archeologico, storico-artistico, architettonico e paesaggistico, la verifica e la dichiarazione del suo interesse, le attività di manutenzione e restauro, o il controllo su tale attività svolta da terzi, e una vasta attività di valorizzazione e di gestione svolta in raccordo con gli altri enti pubblici e privati coinvolti. Inoltre, per favorire la conoscenza delle testimonianze archeologiche, storiche e del patrimonio artistico del territorio, la Soprintendenza collabora e promuove iniziative volte a favorire l'accesso del pubblico al patrimonio;
- l'art. 15 della L 241/190 e s.m.i. contempla la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazioni di attività di interesse comune;
- il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al D Lgs 42/2004 e s.m.i. all'art. 112 disciplina le modalità per la valorizzazione dei Beni Culturali di appartenenza pubblica, richiamando il principio della concertazione;
- «i beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività» (art. 2, co. 4°, Codice) e la valorizzazione del patrimonio culturale pubblico «comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio» stesso (art. 6, co. 1°, Codice);
- Convenzione Unesco sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo e relativo Annesso, adottata a Parigi il 2 novembre 2001 e ratificata in Italia con L. n. 157/2009;
- è interesse comune delle Istituzioni, pertanto, definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano scientifico, didattico, formativo e della valorizzazione, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale didattica e statutaria;
- è volontà delle Parti provvedere a una maggiore conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale subacqueo, attraverso la promozione di ricerche tematiche e progettuali destinate ad avviare programmi di studio, schedatura e monitoraggio ambientale e di collegata e corretta fruizione;
- i beni culturali nel loro insieme, oltre ad essere elemento fortemente identitario della coscienza nazionale e strumento insostituibile di formazione delle nuove generazioni, rappresentano una notevole risorsa economica del Paese;
- che recenti indirizzi normativi vanno nella direzione di rendere i cittadini protagonisti del loro territorio e incoraggiano alla promozione e alla conoscenza delle risorse delle comunità locali;
- che l'Associazione Rotta di Enea è un organismo di natura privatistica senza finalità di lucro che svolge attività di promozione e di valorizzazione del patrimonio culturale dei luoghi del Mediterraneo legati al mito di Enea e di diffusione dei valori universali dell'incontro fra culture e del dialogo fra le diversità come fattori di crescita delle comunità, perseguendo l'obiettivo di ottenere il riconoscimento della "Rotta di Enea" come Itinerario Culturale del Consiglio d'Europa;



- che gli Itinerari Culturali del Consiglio d’Europa sono un invito al viaggio e alla scoperta del variegato patrimonio europeo, compreso quello meno conosciuto; che, attuando i principi fondanti della Comunità Europea, tali Itinerari hanno lo scopo di creare una rete di persone e luoghi legati da una storia comune; che la certificazione come “Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa” è una garanzia di eccellenza;

TENUTO CONTO della notevole rilevanza archeologica e le alte potenzialità dei siti ricadenti nelle acque della cosiddetta “zona contigua archeologica” e nel territorio di competenza della Soprintendenza (sommersi o sulla terraferma), connessi al racconto epico del viaggio di Enea, quali, ad esempio, gli importanti centri di Castro (Castrum Minervae) e la città di Brindisi, famosa per il suo ruolo di tramite nei contatti fra Roma e l’Oriente;

CONSIDERATO che tali siti offrono notevoli potenzialità di promozione e di fruizione sostenibile, sia di valenza ambientale che ricreativa, e possono rappresentare importanti opportunità di crescita delle comunità locali, del loro territorio e delle attività collegate;

VISTA la volontà comune delle parti di consolidare i rapporti di interazione reciproca per programmare strategie, iniziative ed obiettivi condivisi di promozione e valorizzazione del tema del mitico viaggio di Enea e dei luoghi ad esso connessi;

Tutto ciò premesso

Le parti, come sopra costituite, **convengono** quanto segue:

Art.1 (premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante del protocollo

Art.2 (Finalità del protocollo)

1. La Soprintendenza Nazionale, la Soprintendenza e l’Associazione, di seguito denominate “le Parti”, con il presente protocollo perseguono gli obiettivi generali di valorizzazione e promozione dei siti archeologici anche subacquei, dei monumenti e dei beni paesaggistici legati al mitico viaggio di Enea. La collaborazione, in particolare, avrà ad oggetto, anche attraverso l’intervento finanziario di soggetti privati, eventi incentrati sui beni stessi, quali ad esempio mostre, convegni di approfondimento scientifico e ricerche inerenti molteplici campi, quali – ad esempio - la ricerca di matrici comuni tra i diversi popoli affacciati sul Mediterraneo sotto l’aspetto culturale spesso risalenti a una tradizione millenaria. Inoltre, la creazione di nuovi itinerari e visite guidate a tema, attività didattiche con le scuole, iniziative di ampia divulgazione. A titolo esemplificativo un progetto scientifico – già ben individuato – può riguardare il culto troiano di Athenallia, diffuso in Puglia come attestano i santuari di questa divinità a Canosa e a Castro, quest’ultima collegata dalle tradizioni letterarie al primo sbarco in Italia degli eroi troiani. Analogamente, la presenza dei numerosi relitti e di materiali archeologici nei fondali potrà offrire l’occasione per molteplici approfondimenti di studio e ricerca, connessi tanto al tema della navigazione antica (porti, approdi, scali commerciali ed empori costieri) quanto a quello dei prodotti oggetto degli scambi commerciali.
2. La Soprintendenza nazionale e la Soprintendenza si impegnano a dare sostegno alle attività connesse all’Itinerario Rotta di Enea che riguardano i siti archeologici e della cultura ricadenti nella propria sfera di competenza e a darne eventuale diffusione sul proprio sito web nelle modalità che riterrà adeguate; si



impegna inoltre a mettere a disposizione, compatibilmente con le esigenze d'ufficio e le priorità istituzionali, le proprie competenze tecniche e professionali per la progettazione e realizzazione di attività di valorizzazione dei siti e delle aree coinvolti nell'itinerario culturale eneadico;

3. L'Associazione si impegna a concordare preventivamente con la Soprintendenza nazionale e con la Soprintendenza i progetti e le iniziative culturali previsti nei siti e nei luoghi della cultura ricadenti nell'ambito di competenza della Soprintendenza per condividerne contenuti e modalità; si impegna inoltre ad implementare le proprie azioni di promozione e valorizzazione nei siti connessi con la Rotta di Enea di competenza della Soprintendenza nazionale e della Soprintendenza.

Art.3 (Azione di promozione, diffusione, sensibilizzazione)

Le parti nell'ambito del presente Protocollo d'Intesa predisporranno azioni finalizzate a dare adeguata pubblicità al protocollo medesimo e ne promuoveranno la diffusione e la conoscenza, in particolare, per progetti e programmi che dovranno essere condivisi.

Art.4 (Validità)

Il presente Protocollo d'Intesa ha piena efficacia tra le parti a far data dalla sottoscrizione del presente atto; non ha carattere esclusivo; d'intesa fra le parti ha validità biennale e può essere rinnovato.

Art.5 (Impegni tra le parti)

1. Le Parti si riservano il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i risultati delle attività regolate dal presente Accordo, impegnandosi in tal caso a dichiarare che dati e acquisizioni provengono dalla relativa collaborazione. I materiali elaborati nell'ambito delle attività comuni, che possono costituire oggetto di pubblicazione, potranno essere utilizzati congiuntamente o disgiuntamente dalle Parti. Nel caso di utilizzo disgiunto, il testo oggetto di pubblicazione dovrà essere approvato dai responsabili scientifici i quali dovranno esprimere un parere sulla riservatezza dei risultati. Le parti assicurano la reciproca collaborazione nell'organizzazione di convegni e seminari, anche per i non addetti ai lavori, che promuovano e favoriscano, grazie anche alle esperienze maturate per il tramite del presente Accordo.
2. Le Parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle informazioni, i dati, i metodi di analisi, le ricerche e simili, di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività comuni, di non divulgarli a terzi e di utilizzarli esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto della convenzione attuativa, e di astenersi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati.
3. Ciascuna Parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze acquisite anteriormente alla decorrenza della presente convenzione e rimane libera di utilizzarle o rivelarle a sua sola discrezione. Nulla in questa convenzione è interpretabile quale concessione o trasferimento – in forma espressa o implicita – di qualsivoglia diritto, titolo o interesse per licenza; lo stesso vale per qualsiasi conoscenza o proprietà intellettuale di una parte, sviluppata al di fuori di ogni eventuale accordo particolare, sia che questo avvenga prima, durante o dopo tale accordo.
4. Le Parti si impegnano a dare adeguato risalto alla loro collaborazione e impostano la comunicazione e la promozione delle attività istituzionali e didattiche generate della loro collaborazione in modo da renderne evidenti identità e ruolo. Le Parti si impegnano altresì a dedicare sforzi congiunti nella definizione e nell'implementazione di un'appropriata comunicazione nel rispetto dei rispettivi obiettivi e strategie istituzionali. Qualsiasi attività di comunicazione e promozione, istituzionale o di singolo progetto, che



tragga contenuti tematici, testuali e iconografici da quanto realizzato e ad ogni modo riferito al presente Accordo, o altresì coinvolga l'immagine istituzionale di ciascuna delle Parti, deve essere pianificata con appositi accordi.

5. Le Parti si riservano di implementare le condizioni previste nel presente Accordo, sottoscrivendo apposite integrazioni che ne entrano a fare parte come allegati e/o accordi attuativi. Questi saranno inerenti a specifiche attività, singoli progetti di ricerca, che saranno oggetto di collaborazione.

Art.6 (Responsabili scientifici)

1. I responsabili scientifici del presente Accordo sono:
Per la Soprintendenza Nazionale per Il Patrimonio Culturale Subacqueo e per la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le provv. di Brindisi e Lecce il Soprintendente, dott.ssa Barbara Davidde; per l'Associazione Rotta di Enea la dott.ssa Nicoletta Cassieri.
2. E' fatto obbligo di comunicare eventuali variazioni di quanto disposto nel comma precedente.

Art.7 (Comunicazioni e controversie)

1. Ogni comunicazione sarà valida ed efficace se indirizzata presso la sede di ciascuna delle parti come indicato nelle premesse del presente atto.
2. Per tutte le contestazioni che dovessero insorgere in merito al presente Accordo, si dichiara competente il Foro di Taranto.

Il presente atto, costituito da n. 5 pagine fin qui, è letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

Il Soprintendente nazionale e Soprintendente *ad interim*



Davidde Barbara
Ministero della
cultura
01.06.2021
19:48:05
GMT+01:00

Il Presidente dell'Associazione Rotta di Enea

Firmato digitalmente da

Giovanni CAFIERO

CN = CAFIERO Giovanni
O = Ordine degli
Architetti PPC di Roma e
provincia
T = Architetto
SerialNumber =
TINIT-CFRGNN61H28H501B
e-mail = info@telositalia.it
C = IT

Taranto, 1 giugno 2021